
Mediazione: Adr Piemonte

[Anticipata al 28 febbraio 2023 l'entrata in vigore di alcune delle novità introdotte dalla riforma Cartabia](#)

[Conciliazioni nel settore energetico e gas: nuova convenzione Arera-Unioncamere e nuove tariffe](#): il 28 dicembre 2022 è stata rinnovata la Convenzione tra Unioncamere e Arera in materia di conciliazioni nel settore energetico e del gas. La principale novità riguarda le tariffe, rimodulate in base a due scaglioni.

ADR PIEMONTE



**LE CAMERE DI COMMERCIO
PER LA MEDIAZIONE**

Iscritta al n.30 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia e al n. 391 dell'Elenco degli Enti di formazione per mediatori del Ministero della Giustizia, ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dei relativi decreti di attuazione.

ADR PIEMONTE è l'Organismo di mediazione delle Camere di commercio piemontesi, iscritto al n.30 del [Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia](#).

Svolge in forma associata i servizi di mediazione per le Camere di commercio di Torino, Alessandria-Asti, Cuneo e Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (Biella-Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola), con sedi presso ogni Camera.

LA MEDIAZIONE

La mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie civili e commerciali alternativa al giudizio ordinario o arbitrale ed è normata dal [D.lgs 28/2010](#) e dal [DM 180/2010](#).

È una procedura **informale e riservata** che permette a due o più parti, attraverso l'intervento di un mediatore, di raggiungere la soluzione che ritengono più appropriata e reciprocamente vantaggiosa per porre fine al conflitto che le riguarda.

Il mediatore è un soggetto terzo, imparziale, indipendente ed esperto in tecniche di comunicazione e di conciliazione, iscritto in un [Elenco presso il Ministero della Giustizia](#) previa verifica dei requisiti richiesti dalla legge. Non è un giudice né un arbitro e non impone alcuna decisione, ma ha il compito di assistere le parti e i loro legali nella ricerca della migliore soluzione alla controversia in corso.

La conclusione dell'accordo è quindi rimessa alla volontà delle parti, che sono libere in qualsiasi momento di ritirarsi dal tentativo o di non concludere l'accordo.

L'accordo raggiunto in mediazione viene formalizzato in un **verbale a cui è attribuita efficacia di titolo esecutivo**, al pari di una sentenza.

Non è esclusa la possibilità di rivolgersi comunque al giudice ordinario, o all'arbitrato, in caso di insuccesso del tentativo.

La mediazione è obbligatoria:

- **prima di avviare una causa in alcune materie indicate dalla legge:**
 - condominio
 - diritti reali
 - divisione
 - successioni ereditarie
 - patti di famiglia
 - locazione
 - comodato
 - affitto di aziende
 - risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
 - risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
 - contratti assicurativi, bancari e finanziari
 - inadempimenti contrattuali dovuti al rispetto delle misure di contenimento disposte durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19
- **su ordine del Giudice**, quando in corso di causa viene disposto il tentativo di mediazione
- quando sia prevista da una [clausola nel contratto o nello statuto](#)

La mediazione può comunque essere scelta volontariamente anche in tutte le altre controversie su diritti disponibili prima di iniziare una causa, giudiziaria o arbitrale, per cercare di evitarla.

I vantaggi della mediazione:

- **tempi ridotti** rispetto al processo ordinario: la procedura di mediazione si conclude entro 3 mesi dal deposito dell'istanza, ma può anche essere sufficiente un solo incontro
- **costi contenuti** e predeterminati in base ad un [tariffario](#)
- efficacia di **titolo esecutivo** dell'accordo raggiunto in mediazione
- **credito d'imposta** fino a 500 euro per le spese di mediazione sostenute
- **esenzione dall'imposta di registro** entro il valore di 50mila euro
- **riservatezza**: sia le parti che il mediatore sono tenuti per legge a non rivelare alcuna informazione ottenuta nel corso della procedura

I costi della mediazione

>> [Tariffario](#)

Ai sensi dell'art. 16, c. 2 del [DM n. 180/2010](#), per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di € 40,00 per le liti di valore fino a € 250.000,00 e di € 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese di registrazione (€ 25,00 + IVA), che contribuiscono alla copertura delle spese vive sostenute dall'Organismo per le attività di gestione della pratica e sono richieste per l'istruzione del procedimento, l'organizzazione degli incontri, la notifica delle comunicazioni e per il rilascio di copie e verbali.

In caso di prosecuzione del tentativo di mediazione oltre il primo incontro, verranno applicate ad entrambe le parti le spese di mediazione previste dall'art. 16 del DM n. 180/2010, secondo la seguente tabella:

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 43,33 (+ IVA)
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 86,67 (+IVA)
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 160,00 (+IVA)
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00 (+IVA)
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00 (+IVA)
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 666,67 (+IVA)
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.000,00 (+IVA)
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00 (+IVA)
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.600,00 (+IVA)
oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00 (+IVA)

ADR PIEMONTE non applica alcuna maggiorazione in caso di conclusione dell'accordo in mediazione.

-
- [Come attivare un procedimento di mediazione](#)
 - [Energia elettrica e gas](#)
 - [Telecomunicazioni](#)
 - [Modulistica e Regolamento](#)
 - [Corsi di formazione](#)
 - [Sportelli](#)

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Ven 03 Feb, 2023

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (6 votes)

Rate